



COMUNE DI GAGGIANO

Regolamento dei Controlli interni

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 Gennaio 2013

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito in legge 213/2012

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Articolo 4 – Inserimento nel regolamento di contabilità.

1. Le norme dei titoli III e IV del presente regolamento, disciplinanti il controllo di gestione e il controllo degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità e approvate ad integrazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 quinquies, comma 2, del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia.

3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il *parere* in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il *parere* di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 – Controllo successivo

1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il Segretario comunale con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di

spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il Segretario Comunale descrive i controlli effettuati in una breve relazione, che si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare la decisione.
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al consiglio comunale, all'organo di revisione, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 10

Il controllo di gestione ha il fine di:

- Controllare la realizzazione dei programmi e dei progetti stabiliti dall'Ente e dei risultati raggiunti;
- Verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché l'efficacia e l'economicità;
- Contribuire all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa;
- Compiere analisi degli scostamenti per orientare la gestione.
- Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa

L'ufficio controllo di gestione è costituito con atto della giunta comunale

L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun responsabile in riferimento all'attività organizzative e gestionali cui è preposto ed agli obiettivi, del cui raggiungimento è responsabile nei confronti della giunta

Il monitoraggio degli obiettivi avverrà con cadenza semestrale, i Responsabili comunicano l'avvenuto svolgimento della fase di monitoraggio, ovvero report di settore.

I risultati saranno comunicati alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione.

Il controllo di gestione consta di tre parti:

1. predisposizione piano degli obiettivi con relativi indicatori e step di monitoraggio;
2. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
3. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, allo scopo di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in modo continuo con riferimento ai singoli centri di costo e di responsabilità.

L'ufficio preposto al controllo di gestione cura la trasmissione dei referti del controllo di gestione dallo stesso elaborato alla giunta .

Al termine dell'esercizio ,il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti(art. 198 bis TUEL)

TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 11 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; all'attività di controllo partecipano l'organo di revisione, la giunta, il segretario comunale e i responsabili dei servizi secondo le proprie responsabilità
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario sulla base di quanto previsto dal regolamento di contabilità e dalle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Articolo 12 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate dei titoli I,II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio della gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO V – Norme finali

Articolo 13 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 14 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione fatta salva l'immediata eseguibilità
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.